

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 dicembre 2005, n.2252

Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Capo I

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 28 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'Art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Visto il decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute, 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica);

Visto l'Art. 100 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2813 di data 22 dicembre 2005 avente ad oggetto:

«Approvazione dello schema di regolamento recante: "Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"»;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'Art. 10 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo allo scarico delle acque reflue urbane

1. Al comma 6 dell'Art. 10 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I predetti scarichi devono essere conformati - ove occorra - alle citate norme provinciali e al piano provinciale di risanamento delle acque entro il 31 dicembre 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, le relative autorizzazioni allo scarico rilasciate in via temporanea alla data di entrata in vigore del presente periodo hanno comunque efficacia di diritto fino al 31 dicembre 2010.».

Art. 2.

Sostituzione del capo V del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

1. Il capo V del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e' sostituito dal seguente:

«Capo V

Applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Art. 15.

Autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di competenza della provincia Autonoma di Trento, e' rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in osservanza di quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente capo.

2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 59 del 2005 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali vigenti nelle materie considerate dal citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2005, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, curandone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 15 bis, comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformita' agli articoli 16 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, invitando all'eventuale conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia ambientale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la procedura stabilita dall'Art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

5. In relazione alla complessita' del procedimento di

autorizzazione integrata ambientale e alla molteplicità delle materie da essa considerate, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può, in presenza di motivate esigenze istruttorie, richiedere, anche più volte, al proponente informazioni e integrazioni alla domanda presentata, con gli effetti di cui all'Art. 3, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1992.

6. Fatte salve le competenze dello Stato, la provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 59 del 2005 secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente capo. Le funzioni spettanti alla provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi comprese l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della Provincia, e l'emanazione dei provvedimenti ripristinatori di cui all'Art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005.

7. Al fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 16 del decreto legislativo n. 59 del 2005 si applicano inoltre le disposizioni dell'Art. 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento.

8. In relazione a quanto stabilito dall'Art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 59 del 2005, restano ferme le attribuzioni riservate alle strutture e agli organi provinciali competenti dall'Art. 7-bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile), afferenti autorizzazioni, approvazioni, controlli e provvedimenti ripristinatori al fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.

9. Sono fatte salve le disposizioni transitorie stabilite dall'Art. 17 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

Art. 15-bis.

Coordinamento con le procedure di valutazione dell'impatto ambientale

1. Qualora i progetti di nuovo impianto o di modifica degli impianti esistenti, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2005, siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale o, rispettivamente, alla procedura di verifica secondo quanto previsto dalle norme provinciali in vigore, si applicano le disposizioni di coordinamento procedurale previste dal presente articolo.

2. Il soggetto interessato presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale, relativa ai progetti di un nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente, unitamente alla domanda di attivazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetto esecutivo, il termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'Art. 5, comma 5, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 è fissato in duecento giorni. Nel caso di progetto di massima, il predetto termine è ridotto a centoquaranta giorni.

3. Ove sia attivata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le disposizioni stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione, afferenti la pubblicità e la partecipazione del pubblico, tengono luogo della corrispondente disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 59 del 2005. Non trovano applicazione le disposizioni relative alla conferenza di servizi prevista dall'Art. 5, comma 10, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dall'Art. 15, comma 4, del presente regolamento. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria inerente la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, trova inoltre applicazione il comma 5 dell'Art. 15.

4. Nel caso di progetto esecutivo, il parere afferente l'autorizzazione integrata ambientale è reso, ai sensi dell'Art. 10, commi 1 e 4, della legge provinciale n. 28 del 1988, dall'agenzia

provinciale per la protezione dell'ambiente in tempo utile per la conclusione della fase istruttoria secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Ove la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto un progetto di massima, l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro settantacinque giorni dall'adozione della deliberazione della giunta provinciale recante la pronuncia di compatibilita' ambientale, in coerenza con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella medesima deliberazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal comma 6.

6. Qualora la pronuncia di compatibilita' ambientale relativa ad un progetto di massima stabilisca di sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale anche il progetto esecutivo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si osservano le disposizioni stabilite dal presente articolo con riguardo ai progetti esecutivi.

7. La modifica degli impianti esistenti, contemplati dal decreto legislativo n. 59 del 2005, e' subordinata al preventivo svolgimento della procedura di verifica prevista dalla normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ove non ricorrano le condizioni per l'esclusione della medesima. La determinazione conclusiva della procedura di verifica stabilisce se ricorrono i presupposti per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni, prescindendo dalla valutazione dell'impatto ambientale, ovvero accerta se le modifiche progettate si configurino come sostanziali ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera n), e 10, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, che soggiacciono alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale secondo quanto previsto dal presente articolo.».

8. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie stabilite dai commi 3-bis, 3-ter, 6-bis e 6-ter dell'Art. 15 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3.

Sostituzione dell'Art. 18 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo ai soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani.

1. L'Art. 18 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e' sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Tipologie di soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani). - 1. Le autorizzazioni previste dall'Art. 84 del testo unico, nonche' - ove ne ricorrano i presupposti - l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal capo V del presente regolamento concernenti le discariche per rifiuti non pericolosi adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e le stazioni di trasferimento dei predetti rifiuti, nonche' gli altri impianti, attivita' e operazioni di gestione dei medesimi rifiuti - anche accessori o strumentali alle discariche e alle stazioni di trasferimento - sono rilasciate all'ente gestore individuato ai sensi del testo unico.

2. Le autorizzazioni previste dall'Art. 84 del testo unico concernenti i centri di raccolta zonale e gli altri centri, piattaforme o infrastrutture indicati all'Art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) sono rilasciate all'ente gestore della raccolta di cui all'Art. 3 della legge provinciale n. 5 del 1998.

3. Le autorizzazioni previste dall'Art. 84 del testo unico, nonche' - ove ne ricorrano i presupposti - l'autorizzazione integrata

ambientale prevista dal capo V del presente regolamento concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili con recupero energetico sono rilasciate al comune capofila individuato ai sensi dell'Art. 72, comma 2, ultimo periodo, del testo unico.

4. Nelle more della stipulazione della convenzione di cui all'Art. 72, comma 2, del testo unico ed in attuazione di quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo, le autorizzazioni di cui al comma 3 di questo articolo sono rilasciate al comune di Trento o, previo assenso dello stesso, al soggetto affidatario del servizio individuato in relazione al subentro del medesimo comune alla provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici ai sensi del comma 7 dell'Art. 72 del testo unico.

5. Con riferimento agli impianti e le attività contemplati dal presente articolo, le imprese affidatarie della gestione degli impianti di titolarità di terzi sono tenute all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'Art. 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 30, comma 10, del medesimo decreto.

6. Previo assenso dell'ente gestore titolare del servizio o dell'impianto, le autorizzazioni previste dal presente articolo possono essere accordate ai soggetti, pubblici o privati, affidatari della gestione. In tali casi, i soggetti affidatari della gestione non sono tenuti all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

7. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'Art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

8. Resta fermo quanto disposto dall'Art. 67-bis, comma 8, terzo periodo, del testo unico.

9. Restano valide ed efficaci le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'Art. 84 del testo unico agli enti e soggetti previsti dal presente articolo, antecedentemente alla data in vigore della presente disposizione.».

Art. 4.

Inserimento dell'Art. 18 bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo agli impianti mobili

1. Dopo l'Art. 18 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e' aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis (Impianti mobili). - 1. Gli impianti mobili destinati al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sottoposti - alla data di entrata in vigore del presente articolo - alle procedure semplificate di autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono essere autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo quanto previsto dall'Art. 84 del testo unico per gli effetti dell'Art. 28, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Per i fini del comma 1, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'Art. 84 del testo unico e dell'Art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997 deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. L'Agenzia si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Il regime autorizzatorio semplificato di cui al comma 1 continua a produrre effetti fino alla data di conclusione del procedimento di autorizzazione indicato al comma 2, purché sia

presentata la domanda di autorizzazione prevista dal medesimo comma 2 entro il termine da esso stabilito.

4. Le attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianti mobili autorizzati ai sensi dell'Art. 84 del testo unico e dell'Art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, esercitate - nel territorio provinciale - per un periodo non superiore ai dodici mesi nel medesimo sito, sono escluse dalla disciplina afferente la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e dalle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica.

5. In attuazione dell'Art. 63 ter del testo unico, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la comunicazione preventiva, prescritta dall'Art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, almeno trenta giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile che tratta rifiuti inerti.

6. La comunicazione preventiva prevista dall'Art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997 non sostituisce né comprende gli eventuali provvedimenti permissivi e concessori o i pareri di competenza del comune e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.».

Art. 5.

Modificazioni dell'Art. 19 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante norme applicative dell'Art. 67-bis del testo unico.

1. Al comma 7 dell'Art. 19 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, demandata a singoli provvedimenti dagli articoli 66 e 67-bis del testo unico costituisce atto di pianificazione a carattere puntuale.».

Capo II

Modificazione al decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Art. 6.

Modificazioni dell'Art. 16-bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., relativo all'autorizzazione temporanea agli scarichi di acque reflue domestiche.

1. All'Art. 16 bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., i termini del 31 dicembre 2003 e del 31 dicembre 2004 sono differiti al 31 dicembre 2008 e, rispettivamente, al 31 dicembre 2010.

2. Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Qualora siano apportate modifiche alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque volte ad escludere la realizzazione della rete di pubblica fognatura, il comune dispone l'adeguamento degli scarichi autorizzati in via temporanea, ai sensi dell'Art. 16 e del presente articolo, alle disposizioni stabilite dall'Art. 17 del testo unico. Tale adeguamento deve essere assicurato entro un anno decorrente dalla modifica del piano provinciale di

risanamento delle acque.».

Capo III

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).

Art. 7.

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., relative alle discariche di rifiuti

1. All'Art. 2 del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) con la denominazione «decreto ministeriale 3 agosto 2005» si intende far riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute, 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica);».

2. All'Art. 3 del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'autorizzazione di cui al comma 7 per le discariche di rifiuti inerti nelle quali sono conferiti rifiuti inerti, diversi da quelli elencati nella tabella I annessa all'Art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 e che soddisfano gli altri requisiti di ammissibilita' indicati dall'Art. 5 del medesimo decreto ministeriale, e' rilasciata dal comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'agenzia. Detto parere e' reso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.».

3. Alla lettera a) del punto 6 dell'allegato A e ai punti 2, 4, 6, 7 e 8 della sezione A dell'Allegato E del decreto del presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., le parole: «tabella 3 annessa all'Art. 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003» sono sostituite con le seguenti parole: «tabella 1 annessa all'Art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005».

4. Al punto 9 della sezione B dell'allegato E del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite con le seguenti parole: «1° gennaio 2007»;

b) la lettera b) del quarto capoverso e' sostituita dalla seguente: «b) vagliatura con maglie di almeno 80 mm o con resa equivalente;».

5. Agli articoli 1, comma 5, 3, commi 4 e 7, e 5, comma 2, del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., le parole: «decreto ministeriale 13 marzo 2003» sono sostituite con le seguenti parole: «decreto ministeriale 3 agosto 2005».

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 dicembre 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2006, registro n. 1, foglio n. 2

(Omissis).